



## IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Avv. Bruno De Carolis .....	Membro designato dalla Banca d'Italia, che svolge le funzioni di Presidente ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per il funzionamento del Collegio
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Saverio Ruperto.....	Membro designato Conciliatore Bancario e Finanziario – per le controversie in cui sia parte un consumatore [Estensore]
Dott.ssa Daniela Primicerio.....	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 10/12/2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

### Fatto

Con ricorso del 27 aprile 2010, il ricorrente espone di avere stipulato con l'intermediario, in data 28 settembre 2009, un contratto di cessione del quinto della pensione.

Le condizioni economiche del finanziamento, come indicate nel preventivo presentato dall'intermediario in data 25 settembre 2009, prevedevano l'ammortamento del prestito in 120 rate mensili dell'importo di euro 348,00, con decorrenza del prestito dal 1° novembre 2009, scadenza della prima rata al 30 novembre 2009 e scadenza dell'ultima rata al 31 ottobre 2019. Nella scrittura privata con la quale la cessione era perfezionata, ai fini dell'ammortamento del prestito, erano confermati sia l'importo di ciascuna rata mensile, sia il totale delle



stesse e i tassi di interesse applicati, ma si faceva espresso rinvio alle modalità di rimborso *«stabilite dall'ente previdenziale erogante il trattamento pensionistico»*.

Con lettera di reclamo del 26 ottobre 2009, il cliente lamentava la circostanza che *«INPS mi ha già comunicato che tratterà sulla pensione del 1° novembre 2009 due rate da Euro 348,00 una per il mese di ottobre ed una per arretrati mese di settembre, data della firma del contratto»* e rilevava che, stante il numero invariato del totale delle rate di ammortamento, *«l'ultima rata che mi sarà addebitata non sarà più quella del 01/10/2019 ma quella dello 01/09/2019 per un totale sempre di 120 rate»*. Lamentava, quindi, che *«A questo punto però mi ritroverò ad aver pagato oggi la rata n. 120, sulla quale insistono Euro 166,90 di interessi ed Euro 181,10 di capitale, in anticipo di 10 anni [...] e ad aver subito la trattenuta intera sulla prima rata che, come detto, doveva invece tener conto dei 7 giorni di differenza per il mancato utilizzo»*. Ciò in quanto, *«Trattandosi di un prestito erogato con valuta 7 ottobre 2009 ne consegue che la rata per arretrati non è dovuta, mentre quella corrente dovrà essere inferiore dei 7 giorni di mancato utilizzo pari ad Euro 38,36»*. Sulla base delle deduzioni che precedono, il cliente contestava la correttezza del contratto di cessione del quinto poiché *«il TAN, il TAEG-ISC e il TEG indicati non sono quelli del 6,55%, dell'8,33% e del 6,75%, ma quelli risultanti dal maggior onere sopra specificato, pari a circa 0,30% in più»*. Concludeva con la richiesta della *«immediata restituzione di quanto impropriamente percepirete per la rata di settembre 2009 di € 348,00, non dovuta, per i dietimi di ottobre 2009, pari ad € 38,36, per complessivi € 386,36 ed a comunicare all'INPS di addebitare l'ultima rata il 1/10/2019»*.

Il reclamo era riscontrato dall'intermediario con comunicazione del 30 novembre 2009, confermando che *«il piano di ammortamento relativo al contratto in oggetto prevede il rimborso di 120 quote da 348,00 Euro ciascuna con scadenza dal 30/11/2009 al 31/10/2019 e che l'I.N.P.S. ha comunicato di aver preso in quota la cessione in oggetto a partire da ottobre 2009 effettuando i versamenti relativi alle mensilità di ottobre e novembre»*. Seguiva l'invio, in data 29 gennaio 2010, del documento di sintesi e del rendiconto relativi al finanziamento in esame.

Il contenuto della documentazione inviata era contestato dal cliente con nota del 26 febbraio 2010. Segnatamente, rilevava il ricorrente che dall'esame del rendiconto non si aveva evidenza della quota versata nell'ottobre 2009, per la cui restituzione egli insisteva.



A fronte della reiterazione delle contestazioni, l'intermediario inviava ulteriore lettera di riscontro del 18 marzo 2010, per evidenziare che *«l'esecuzione delle ritenute si è realizzata secondo l'operatività adottata dall'Ente pensionistico stesso in materia di erogazione dei trattamenti pensionistici»*, e che *«alla data di invio il piano di ammortamento non era ancora stato aggiornato e che pertanto non era stato correttamente registrato l'incasso della rata di ottobre 2009»*. Sulla base di quanto precede, l'intermediario segnalava al cliente che *«il piano di ammortamento determinato dalla presa in quota dell'INPS prevede 120 rate da ottobre 2009 a settembre 2019»*, escludendo, infine, di *«aver incassato somme che debbano essere restituite»*.

A mezzo del ricorso per cui è causa, il cliente chiede la restituzione della *«rata addebitatami dall'INPS sulla mia pensione di ottobre 2009 pari ad € 348,00 in quanto il contratto di finanziamento da me sottoscritto e confermato»* dall'intermediario *«con nota del 30.11.2009 prevedeva il rimborso in n. 120 quote da € 348,00 cad. con scadenze: 30/11/2009 – 31/10/2019»*, e il *«rimborso dei 30 giorni di valuta percepiti ingiustamente»* dall'intermediario *«che riceve l'accredito con valuta 1° del mese anziché fine mese, ovvero il ricalcolo del contratto di finanziamento in base alle rate incassate»*.

Controdeduce l'intermediario con nota del 4 giugno 2010. Segnala che le doglianze del ricorrente *«si basano esclusivamente sul preventivo di finanziamento nel quale viene indicata una data di decorrenza che non rileva ai fini della stipula contrattuale»*, in quanto *«Il contratto sottoscritto»* dal ricorrente *«infatti, nella sezione relativa alle modalità di rimborso richiama alle “modalità stabilite dall'ente previdenziale erogante il trattamento pensionistico”»*. Con riguardo, invece, alla richiesta di ricalcolo del finanziamento sulla base del tempo dell'effettivo addebito delle quote di rimborso, segnala l'intermediario che *«ciò comporterebbe problematiche di tipo oggettivo per un contratto già perfezionatosi e notificato all'Ente Previdenziale»*. L'intermediario evidenzia di avere comunque realizzato un *«ricalcolo del piano di ammortamento, ipotizzato sulla base di pagamenti sempre regolari da parte dell'Ente Previdenziale con cadenza al primo di ogni mese per tutta la durata contrattuale, che genera un importo di euro 251,96 a favore del ricorrente»*. Come comunicato direttamente al cliente con lettera del 4 giugno 2010, l'intermediario manifesta la propria disponibilità a *«rimborsare l'importo suddetto in via anticipata ed in un'unica soluzione allo scopo di definire la*



*vertenza in argomento», nonché alla rifusione del contributo di euro 20,00 per le spese del procedimento. Conclude l'intermediario chiedendo a questo Collegio di «respingere il ricorso, per quanto attiene la richiesta di restituzione della quota di rimborso relativa al mese di ottobre 2009 per i motivi sopra esposti, e di dichiarare cessata la materia del contendere in relazione alla richiesta di rimborso dei giorni di valuta atteso che la scrivente sta procedendo in tal senso».*

### **Diritto**

La questione oggetto della presente controversia investe la difformità tra il periodo di rimborso del finanziamento, come indicato nel preventivo fornito dall'intermediario, e l'effettiva applicazione delle ritenute sulla pensione erogata al cliente dal proprio ente previdenziale di appartenenza.

Il ricorrente denuncia che, nonostante la scadenza della prima rata di rimborso sia indicata al 30 novembre 2009, sono state addebitate dall'ente previdenziale di appartenenza rate anche per le mensilità di settembre e ottobre 2009, con la conseguenza di modificare il termine iniziale e quello finale dell'ammortamento. Giova osservare sul punto che, nel preventivo del 25 settembre 2009, è presente l'avviso che *«lo stesso non costituisce alcun impegno né per Lei né per»* l'intermediario. *«Le condizioni indicate [...] sono quindi suscettibili di variazioni anche in senso sfavorevole, in sede di conclusione del contratto».* Nella medesima direzione, il testo del contratto di cessione del quinto del trattamento pensionistico prevede il rimborso delle 120 rate mensili dell'importo di euro 348,00 ciascuna *«con le modalità stabilite dall'ente previdenziale erogante il trattamento pensionistico».*

Si consideri poi che, a norma dell'art. 4, d.m. 27 dicembre 2006, n. 313 del Ministero dell'economia e delle finanze, *«La cessione ha effetto immediato a decorrere dalla data di notifica della stessa, salvo per quelle relative a pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, per le quali l'effetto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la notifica.*

*L'Amministrazione debitrice effettua le ritenute entro il terzo mese successivo alla notifica.*

*Le eventuali rate già scadute vengono recuperate mediante l'applicazione di una rata aggiuntiva mensile, nei limiti di cui all'articolo 2 del testo unico, per il tempo necessario al recupero dei mesi arretrati».*

Specifica l'art. 1, secondo comma, d. lgs. 165/2001 che «*Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».*

Alla luce del quadro normativo sopra riportato, emerge che non vi sono margini di discrezionalità in capo all'ente previdenziale quanto alla decorrenza degli effetti della cessione del quinto. Nel caso di specie, non risulta che il ricorrente fosse dipendente di amministrazione pubblica, pertanto la cessione ha avuto effetto dalla data della notifica.

Sulla base della complessiva documentazione acquisita agli atti della presente controversia, emerge che il contratto di cessione è stato sottoscritto il 28 settembre 2009 e il finanziamento è stato erogato con valuta 7 ottobre 2009. Risulta, altresì, che la notifica della cessione all'ente erogante il trattamento pensionistico è stata compiuta in data 28 settembre 2009. Ne deriva che, decorrendo l'efficacia della cessione dal giorno della notifica, il contratto in esame ha iniziato a produrre i suoi effetti a partire dal 28 settembre 2009. Coerentemente, pertanto, l'INPS ha compiuto la trattenuta di ottobre 2009, primo mese di efficacia della cessione.

Il detto quadro, tale da caratterizzare l'operatività dell'operazione in esame, giustifica l'assenza di indicazioni in ordine al tempo della decorrenza nel contratto, il quale, come sopra ricordato, reca l'indicazione del numero complessivo delle rate di rimborso e dell'importo di ciascuna di esse. Di qui, in altri termini, il riferimento a ciò, che il rimborso sarà effettuato con le modalità proprie dell'ente previdenziale di cui si tratta.

Non può, pertanto, accogliersi la domanda di rimborso della rata versata per il mese di ottobre 2009, legittimamente addebitata dall'INPS.

Peraltro, è opportuno sottolineare che la diversa decorrenza del rimborso non incide sulla quantificazione dello stesso, in quanto le rate restano integre nel loro numero complessivo.

In relazione poi all'ulteriore richiesta di «*di rimborso dei trenta giorni di valuta percepiti ingiustamente*» dall'intermediario «*che riceve l'accredito con valuta 1° del mese anziché fine mese, ovvero il ricalcolo del contratto di finanziamento in base alle rate incassate*», il Collegio ritiene che la stessa possa essere accolta nei limiti quantitativi riconosciuti dall'intermediario, vale a dire per euro 251,96. La semplice dichiarazione di disponibilità da parte della banca non è tuttavia sufficiente a dare fondamento a una pronuncia di cessazione della materia del contendere sul punto controverso.

Per l'insieme delle ragioni che precedono, il Collegio accoglie la richiesta di rimborso della valuta pari a euro 251,96; respinge invece ogni ulteriore domanda.

Inoltre, al fine di favorire le relazioni tra intermediari e clienti, in attuazione di quanto previsto dal par. 4, comma 1, delle Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, il Collegio invita l'intermediario a una maggiore trasparenza nella formulazione delle informazioni fornite alla clientela circa il funzionamento delle complesse procedure relative ai finanziamenti con cessione del quinto.

**P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone inoltre che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS